

CIRCOLARE N. 07/2019 - CONTABILITÀ

DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE DI ACQUISTO A CAVALLO D'ANNO

con la riformulazione dell'art. 1, DPR n. 100/98 è stato previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Lo stesso principio può essere esteso ai contribuenti trimestrali per le fatture ricevute e annotate entro il 15 del secondo mese successivo al termine.



Quindi ad esempio la fattura datata 30/11/2019, registrata il 5/12/2019 può entrare nella liquidazione di novembre 2019.

Sempre secondo la legge sopracitata, questa disposizione non si applica alle fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, che possono essere detratte nell'anno di effettuazione solo se:

- ricevute entro il 31/12 dell'anno di effettuazione (la data di ricevimento è comprovata dalla data di consegna. **La fattura non può essere annotata con data anteriore alla data di consegna, neanche durante l'anno!**)
- annotate entro il 31/12 dell'anno di effettuazione, o, in alternativa:
- annotate entro il 30/04 dell'anno successivo, nell'apposito registro sezionale (Documenti con detrazione in Dichiarazione IVA anno precedente art. 19, c. 1 DPR 633/72) che confluisce nella dichiarazione Iva dell'anno di effettuazione.

Di conseguenza, relativamente alle fatture di acquisto a cavallo d'anno, nel caso di un contribuente mensile:

- la fattura avente data effettuazione e data consegna dicembre 2019:
 - se registrata entro dicembre 2019 verrà detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2019;
 - se registrata entro il 30/04/2020 per detrarla nel 2019 dovrà essere registrata nell'apposito sezionale;
 - se registrata dopo il 30/04/2020 l'IVA è indetraibile.
- la fattura avente data effettuazione dicembre 2019 e data consegna gennaio 2020 non può essere detratta nel 2019, verrà detratta nel 2020 nella liquidazione del mese di registrazione.



La problematica sussiste in caso di investimenti rilevanti e in caso di rimborsi del credito iva. Dovrà quindi verificare che le fatture elettroniche vengano ricevute entro il 31.12 o viceversa che le Sue fatture di vendita vengano ricevute dai Suoi clienti entro il 31.12.

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dr. Corrado Picchetti -

